

Roma, 27 marzo 2020

A tutti i nostri Assistenti

Gentilissime Signore,
Gentilissimi Signori,

con il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (entrato in vigore ieri 26 marzo) il Governo ha in parte depenalizzato la violazione delle misure di contenimento imposte con i vari decreti che si sono succeduti in questi giorni in ragione dell'emergenza COVID-19. Questa notizia – effettivamente vera – va però chiarita.

La norma penale finora applicata a chi non rispettava i divieti imposti dal Governo è quella di cui all'art. 650 del codice penale che così dispone: <<*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206*>>.

L'art. 4 del citato decreto legge 19/2020 ha stabilito che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 650 del codice penale ma di quella, amministrativa, del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, con aumento fino a un terzo nel caso in cui il mancato rispetto delle misure di contenimento avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo. Nel caso in cui la violazione riguardi le attività indicate alle lett. i), m), p), u) v), z), aa) dell'art. 1, comma 2, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni.

La ragione di questa scelta legislativa risiede, verosimilmente, nella necessità di evitare che le Procure della Repubblica vengano inondate (come già stava accadendo) da informative per violazione dell'art. 650 del codice penale in maniera inutile: il reato in questione, infatti, può essere estinto ai sensi dell'art. 162 bis del codice penale mediante il pagamento di somma di 103 euro a titolo di oblazione.

La scelta del legislatore ha riguardato anche i fatti commessi **prima** dell'entrata in vigore del decreto legge 19/2020, ora puniti con la sola sanzione amministrativa di 200 euro e non più, anch'essi, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Resta invece ferma l'applicazione della normativa penale per fatti diversi ma riconnessi alla violazione, come, ad esempio, una dichiarazione mendace resa nell'autocertificazione.

A tale ultimo riguardo si rappresenta che qualora, all'atto dell'accertamento, doveste essere sprovvisti dell'autocertificazione stessa, ciò non comporterà l'applicazione di alcuna sanzione in quanto gli operanti procederanno a una verbalizzazione contestuale.

*

Il decreto legge in parola, ai commi 6 e 7 dell'art. 4, ha mantenuto la rilevanza penale anche in ipotesi di violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus. In questo caso chi viola tale divieto commette reato: quello di cui all'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi sanitarie), una contravvenzione (**non** obblabile) ora punita con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. Se invece ricorrono gli estremi per ritenere integrato il più grave reato di cui all'art. 452 del codice penale (delitto di epidemia colposa, punito con la reclusione da uno a cinque anni) sarà applicato solo quest'ultimo.

*

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l'occasione per comunicarVi che nella Sezione "Pubblicazioni" del nostro sito www.morettifulcopenalisti.it potrete consultare i periodici aggiornamenti.

Con i più cordiali saluti

Moretti & Fulco – Avvocati penalisti associati